



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	706 del 23/09/2019
-----------------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MEZZA MARATONA DEL BRENTA - EDIZIONE 2019 IN PROGRAMMA DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, prot. n. 0057361 del 29.07.2019 di svolgimento della gara podistica - XIV[^] Mezza Maratona del Brenta per il giorno domenica 29 settembre 2019 con partenza da questo Campo di Atletica di Santa Croce alle ore 09,30 ed arrivo previsto, sempre presso il Campo di Atletica di Santa croce, tra le ore 10,40 e le ore 11,40;

VISTI

- il Nulla Osta al transito dell'Ufficio Manifestazioni del Comando di Polizia Locale, prot. n. 0061456 del 12.08.2019;
- il Nulla Osta al transito del Dirigente Area II[^], prot. n. 0061802 del 14.08.2019;
- l'Autorizzazione della provincia di Vicenza - Vi.abilità qui protocollata con il n. 69558/2019;
- il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del comune di Bassano del Grappa;
- la Concessione di suolo pubblico rilasciata dalla Segreteria del Sindaco con prot. n. 0069285 del 19.09.2019;

RICHIAMATO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 modificato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.02.2012, ai sensi dell'art. 9, commi 6 bis e ter, del C.d.S.;

RITENUTO di dover disporre, tenuto anche conto della Circ. 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1, emanata dal Ministero dell'interno come modificata ed integrata dalla Circ. 8.11.1998 n. 300/A/55805/116/1, dello stesso Ministero, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

RITENUTO, quindi, di consentire lo svolgimento della manifestazione subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso indicate;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- **il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 18.10.1995;**
- gli articoli 6, 7, 9, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- l'art. 360, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

ORDINA

- La sospensione temporanea della circolazione il giorno 29 settembre 2019 durante il passaggio dei podisti che avverrà tra le ore 09,30 e le ore 11,40 nelle seguenti strade: partenza da via Maritain per via Rosmini, str. Santa Croce, via Ognissanti tronco sud, via Ognissanti tronco nord, piazzale Cadorna, via Verci, via Bellavitis tronco est, piazza Libertà tronco ovest, piazzotto Montevecchio, via Schiavonetti, via Ferracina, Ponte degli Alpini, via Angarano tronco est, via Angarano tronco ovest, viale Vicenza per strada Marchesane verso via Montegrappa di Marostica, indi da Contrà Ca' Boina di Marostica per strada Rivarotta, strada Marchesane, strada Rolandi, via dell'Artigianato, via della Ceramica, viale A. Moro, strada SS. Fortunato e Lazzaro, strada degli Orti, via Salieri, strada Travettore, via Wagner, stradella delle Scuole, via Mons. Rodolfi ed arrivo in via Maritain.
- Dalle ore 09,30 alle ore 10,00 del 29.09.2019 in deroga al senso unico di circolazione con direzione nord-sud, vigente nel tratto sud di strada Santa Croce compreso tra via Ognissanti e viale Rosmini, è ammesso il transito dei veicoli al seguito della Gara;
- Dalle ore 09,30 alle ore 10,00 del 29.09.2019 in deroga al senso unico di circolazione con direzione nord-sud, vigente nel tratto sud di via Ognissanti compreso tra viale Chini e strada Travettore, è ammesso il transito dei veicoli al seguito della Gara;
- dalle ore 09,30 alle ore 10,15 sempre del 29.09.2019 in deroga al senso unico di circolazione con direzione est-ovest, vigente nel tratto di Via Angarano compreso tra Viale Diaz e Via Sabbionara è ammesso il transito dei veicoli al seguito della Gara;
- Dalle ore 09,30 alle ore 10,15 del 29.09.2019 in deroga al senso unico di circolazione con direzione ovest-est, vigente nel tratto di Viale Vicenza compreso tra Viale Diaz e Via Mons. Onisto, è ammesso il transito dei veicoli al seguito della Gara;

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara podistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara podistica”.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione
- gli organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 della Giunta Regionale del veneto in attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

AVVERTE

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diverrà esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare. Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovessero verificarsi durante le manifestazioni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.

Il Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA

**(firmata digitalmente)*

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.

.